



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29/11/2019

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **Novembre**, alle ore **19:45** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	X	
2	CASTELLANI FABIO	Consigliere		X
3	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	X	
4	CAMPAGNARI MICHELE	Consigliere	X	
5	BOURMINA JANNA	Consigliere	X	
6	PERETTI OTTORINO	Consigliere	X	
7	TOGNI BARBARA	Consigliere		X
8	GAMBINO CARLO	Consigliere		X
9	DAL BON CHIARA	Consigliere	X	
10	ZANOLLI GIANCARLO	Consigliere	X	
11	TRUSCHELLI ALESSANDRA	Consigliere		X

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta. Fa presente che fondamentalmente la modifica al regolamento si è resa necessaria perché l'imposta venisse estesa definitivamente a tutto il periodo dell'anno, in quanto ogni anno, con provvedimento espresso, si stabiliva di prolungare il periodo di imposizione del tributo.

Il consigliere Peretti Ottorino, cui il Sindaco lascia la parola, precisa che l'intervento di modifica proposto riguarda anche la soglia minima oggetto di pagamento per la posposizione al mese successivo. Sono state previste, altresì, le sanzioni pecuniarie per gli albergatori che non versano l'imposta. Attualmente l'imposta incassata ammonta ad € 160.000/anno. Cerchiamo di evitare forme di elusione/evasione dell'imposta da parte dei soggetti passivi ma anche dei sostituti d'imposta che la riscuotono in ragione della loro attività di albergatori o altri soggetti titolari di strutture di soggiorno site nel territorio comunale di San Zeno. Per fare in modo che il controllo sia più puntuale e incisivo è stata acquisita una piattaforma per la registrazione dei pagamenti percepiti dagli albergatori e dalle altre strutture ospitanti, piattaforma che sarà illustrata nelle sue modalità di funzionamento in apposito incontro. La scadenza dei versamenti degli importi incassati, infine, è stata uniformata a quella di altre scadenze fiscali, individuandola nel giorno 16 di ogni mese.

Non ci sono altri interventi.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

La proposta viene votata con il seguente esito:

Presenti e Votanti n. 7 (incluso il Sindaco) – Favorevoli tutti - Astenuti n. nessuno Contrari n. nessuno voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 7 (incluso il Sindaco)
Consiglieri votanti:	n. 7
Consiglieri favorevoli:	n. 7
Consiglieri contrari	n. nessuno
Consiglieri astenuti:	n. nessuno

Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2011 avente ad oggetto "Regolamento dell'imposta di soggiorno";

Richiamato l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) che dispone in materia di imposta di soggiorno e s.m.i.;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al regolamento;

Ricordato il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 che stabilisce: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la modifica al vigente regolamento, come di seguito indicato:

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	Articolo 2 Istituzione dell'imposta
3. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo minimo dal 15 giugno al 15 settembre e per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre	<i>3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (comma modificato)</i>
Articolo 6 Misura dell'imposta	Articolo 6 Misura dell'imposta
	<i>3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta. (comma aggiunto)</i>
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione	Articolo 7 Obblighi di dichiarazione
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di San Zeno di Montagna il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni entro la prima settimana del mese successivo. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di San Zeno di Montagna.	<i>2. Il gestore della struttura ricettiva trasmette all'Ufficio Tributi del Comune di San Zeno di Montagna, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa. (comma modificato)</i>
	<i>3. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa tramite l'apposito portale telematico predisposto dal Comune di San Zeno di Montagna. (comma aggiunto)</i>
	<i>4. E' compito dei gestori delle strutture ricettive ritirare presso il Comune gli strumenti pubblicitari da quest'ultimo predisposti per effettuare la registrazione al portale telematico. (comma aggiunto)</i>
Articolo 8 Versamenti	Articolo 8 Versamenti
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di	<i>2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare apposita autodichiarazione e trasmetterla, entro 5 giorni</i>

cui all'art. 7 punto 2 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.	<i>lavorativi, al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare l'autodichiarazione, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.(comma modificato)</i>
	<i>3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.(comma aggiunto)</i>
	<i>4. Nel caso in cui il versamento di cui al comma precedente sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,000 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.(comma aggiunto)</i>
Articolo 12 Rimborsi	Articolo 12 Rimborsi
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.	<i>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.(comma modificato)</i>
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali	Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012;	<i>1. Le disposizioni del presente regolamento, così come modificato, si applicano a decorrere dal 01.01.2020;(comma modificato)</i>
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.	<i>(soppresso)</i>
3. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno il periodo d'imposta compreso tra il periodo minimo e massimo previsto dall'articolo 2 comma 3 del presente regolamento e la misura dell'imposta nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dall'allegato "A" al presente regolamento;	<i>2. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta.(comma modificato e numero comma modificato)</i>
4. Per quanto attiene al livello dell'imposta stabilito per la permanenza continuativa nelle strutture ricettive, la giunta comunale definirà con proprio provvedimento il periodo massimo d'imposta;	<i>(soppresso)</i>
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 delle legge 27/12/2016 n. 296.	<i>3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 delle legge 27/12/2016 n. 296. (numero comma modificato)</i>

Richiamato l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni;

Richiamati gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di competenze degli Organi di Governo;

Richiamato il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/11/2017;

Acquisito il parere del Revisore dei conti sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) nr.7, su proposte di regolamenti sull'applicazione di tributi locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato A);

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno come di seguito indicate:

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	Articolo 2 Istituzione dell'imposta
3. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo minimo dal 15 giugno al 15 settembre e per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre	3. <i>L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (comma modificato)</i>
Articolo 6 Misura dell'imposta	Articolo 6 Misura dell'imposta
	3. <i>Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta.(comma aggiunto)</i>
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione	Articolo 7 Obblighi di dichiarazione
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di San Zeno di Montagna il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni entro la prima settimana del mese successivo. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di San Zeno di Montagna.	2. <i>Il gestore della struttura ricettiva trasmette all'Ufficio Tributi del Comune di San Zeno di Montagna, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.(comma modificato)</i>
	3. <i>La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa tramite l'apposito portale telematico predisposto dal Comune di San Zeno di Montagna.(comma aggiunto)</i>
	4. <i>E' compito dei gestori delle strutture ricettive ritirare presso il Comune gli strumenti pubblicitari da quest'ultimo predisposti per effettuare la registrazione al portale telematico.(comma aggiunto)</i>
Articolo 8 Versamenti	Articolo 8 Versamenti
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 punto 2 mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate	2. <i>Nel caso in cui il versamento di cui al comma precedente sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,000 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello</i>

dall'Amministrazione Comunale.	<i>di riferimento.(comma modificato)</i>
	<i>3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Comune o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.(comma aggiunto)</i>
	<i>4. Nel caso in cui il versamento di cui al comma precedente sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,000 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.(comma aggiunto)</i>
Articolo 12 Rimborsi	Articolo 12 Rimborsi
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.	<i>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.(comma modificato)</i>
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali	Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2012;	<i>1. Le disposizioni del presente regolamento, così come modificato, si applicano a decorrere dal 01.01.2020;(comma modificato)</i>
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.	<i>(soppresso)</i>
3. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno il periodo d'imposta compreso tra il periodo minimo e massimo previsto dall'articolo 2 comma 3 del presente regolamento e la misura dell'imposta nel rispetto degli importi minimo e massimi previsti dall'allegato "A" al presente regolamento;	<i>2. La giunta comunale definirà con proprio provvedimento ogni anno la misura dell'imposta.(comma modificato e numero comma modificato)</i>
4. Per quanto attiene al livello dell'imposta stabilito per la permanenza continuativa nelle strutture ricettive, la giunta comunale definirà con proprio provvedimento il periodo massimo d'imposta;	<i>(soppresso)</i>
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 delle legge 27/12/2016 n. 296.	<i>3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 delle legge 27/12/2016 n. 296. (numero comma modificato)</i>

2. **Di dare atto** della nuova formulazione del Regolamento, risultante dalle modifiche come sopra riportate, di cui all'allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare atto** che il Regolamento, con le modifiche proposte, entrerà in vigore il primo Gennaio 2020;
4. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 l'unità organizzativa competente è l'Area Economico-Finanziaria e ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il rag. Maurizio Castellani.
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 267/2000, in quanto propedeutico all'approvazione del bilancio previsionale.

DELIBERAZIONE C.C. n. 49 del 29/11/2019

Letto, confermato e sottoscritto

<p>Il Presidente Maurizio Castellani <i>Firmato digitalmente</i></p>	<p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno <i>Firmato digitalmente</i></p>
---	--